

**SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI
SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
Servizio Patrimonio immobiliare e stime**

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 07/06/2016

OGGETTO: *Immobili di proprietà del Comune di Scandicci ubicati fuori del territorio comunale. Pagamento rata di acconto IMU 2016.*

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.67 dello Statuto Comunale;

Viste le disposizioni di conferimento incarichi dirigenziali del Sindaco del Comune di Scandicci n. 140, protocollo 24341, del 27.05.2014 e n. 161, protocollo 37846, del 1.09.2014;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17.12. 2009**;

Vista la **Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016**, con la quale è stato approvato il PEG 2016-2018 e sono stati affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, sulla base del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016**;

Considerato:

- che l'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012/2014 rimandando al 2015 l'applicazione a regime della tassazione;
- che in base al comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo 14.03.2001, n. 23, *'sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d).*

e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.'

· che l'art. 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, stabilisce che:

'1. Sono esenti dall'imposta:

a) (omissis);

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) (omissis);

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.'

· che l'art. 1, comma 13, della legge 28.12.2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016) dispone che:

‘ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis)'

· che pertanto anche i Comuni devono corrispondere l'imposta municipale propria (IMU) in relazione agli immobili di loro proprietà posti al di fuori del proprio territorio comunale, fatta eccezione per i casi di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992;

· che il Comune di Scandicci è proprietario, pro-quota, di alcuni immobili (fabbricati e terreni) posti fuori del proprio territorio comunale nei Comuni di Barberino di Mugello e di San Casciano Val d'Elsa;

· che in base alla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, tra i Comuni nei cui territori i terreni agricoli sono totalmente esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, risultano ricompresi, per la Provincia di Firenze, anche i predetti Comuni di Barberino di Mugello e San Casciano in Val di Pesa;

· che, conseguentemente, i terreni agricoli di proprietà del Comune di Scandicci ubicati nei predetti Comuni sono tutti esenti, a partire dall'anno 2016, dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU), ivi compresi, quindi, anche quelli, ubicati nel Comune di San Casciano Val di Pesa, assoggettati per gli anni 2014 e 2015 al pagamento dell'imposta in virtù di quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34;

· che tra i fabbricati in comproprietà, pro-quota, del Comune di Scandicci non ricompresi tra quelli oggetto di esenzione, come sopra indicato, è però inclusa una unità immobiliare urbana consistente nel sistema di edifici e manufatti costituenti il complesso denominato “*Centrale Idroelettrica di Bilancino*” posto nel Comune di Barberino di Mugello ed identificato nel foglio di mappa n. 116 dalla particella n. 394 - censito in categoria D/7 con rendita di Euro 14.646,00 - pervenuto in proprietà al Comune di Scandicci, per quota di 3,0 millesimi, in forza del Decreto n. 19 del 23.12.2008 del Commissario per l'Invaso di Bilancino, nominato tale con deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19.12.2007;

· che quindi, conseguentemente, il Comune di Scandicci è tenuto a corrispondere, nel corrente anno, al Comune di Barberino di Mugello l'imposta unica municipale (IMU) in relazione a tale fabbricato;

Dato atto:

· che ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 *'per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite*

risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. (omissis);

b. (omissis);

b-bis. (omissis);

c. (omissis);

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. (omissis).';

· che ai sensi di quanto previsto dal comma 380 dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 – c.d. legge di stabilità 2013, così come successivamente modificato dal decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013, n. 125, e dal decreto-legge 31.10.2013, n. 126:

'Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) (omissis)

b) (omissis)

c) (omissis)

d) (omissis)

e) (omissis)

f) é riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio. ... (omissis)...;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) (omissis)

i) (omissis)'

· che in base a quanto previsto nella deliberazione consiliare del Comune di Barberino di Mugello n. 34 del 28 luglio 2014, pubblicata nel Portale dell'Amministrazione Finanziaria del Dipartimento delle Finanze, l'aliquota da applicare per il versamento dell'imposta relativa all'immobile indicato alla precedente lettera a) risulta pari al 10,6 per mille del valore imponibile;

· che pertanto l'importo dovuto dal Comune di Scandicci quale rata di acconto dell'imposta 2016, da versare entro il prossimo 16 giugno 2016 al Comune di Barberino di Mugello (codice comune A632) in relazione alla propria quota di comproprietà del fabbricato sopra indicato, risulta pari a complessivi Euro 16,00 di cui:

- Euro 11,00 - pari al 50% della quota parte di propria spettanza calcolata applicando l'aliquota

standard dello 0,76 per cento - da versare allo Stato (cod. F24 EP n. 359E) ai sensi di quanto indicato dal comma 380, lett. f), dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228;

- Euro 5,00 - pari al 50% della quota parte di propria spettanza calcolata sull'incremento di aliquota dello 0,30 per cento stabilita dal Comune di Barberino di Mugello con la deliberazione n. 34 del 28.07.2014 - da versare al Comune di Barberino di Mugello (cod. F24 EP n. 360E) ai sensi di quanto indicato dal comma 380, lett. g), dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) del Comune di Barberino di Mugello, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 28.07.2014;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di dover provvedere, entro il prossimo 16 giugno 2016, al versamento, al Comune di Barberino di Mugello, della seguente rata di acconto dell'imposta municipale propria dovuta per il 2016, arrotondata in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- Euro 11,00 (Modello F24EP: 'codice tributo': 359E 'IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO'; 'codice' (codice catastale del comune di Barberino di Mugello): A632; 'estremi identificativi': -- ; 'riferimento A': A-N-N-001; 'riferimento B': 2016);

- Euro 5,00 (Modello F24EP: 'codice tributo': 360E 'IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE'; 'codice' (codice catastale del comune di Barberino di Mugello): A632; 'estremi identificativi': -- ; 'riferimento A': A-N-N-001; 'riferimento B': 2016).

DETERMINA

1. di dare atto, per quanto esposto in premessa, che occorre provvedere, entro il 16.06.2016, al versamento della prima rata (o rata di acconto) dell' I.M.U. per l'anno 2016 riferita all'immobile di proprietà del Comune di Scandicci, per quota di 3,0 millesimi, posto nel territorio del Comune di Barberino di Mugello (codice catastale A632) ed identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune nel foglio di mappa n. 116 dalla p.lla n. 394, censito in categoria D/7 con rendita di Euro 14.646,00.

2. di dare atto, per quanto esposto in premessa, che l'imposta municipale propria complessivamente dovuta dal Comune di Scandicci per il fabbricato sopra indicato, in relazione alla propria quota di comproprietà, arrotondata in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta pari a:

- Euro 11,00 (Modello F24EP: 'codice tributo': 359E 'IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO'; 'codice' (codice catastale del comune di Barberino di Mugello): A632; 'estremi identificativi': -- ; 'riferimento A': A-N-N-001; 'riferimento B': 2016);

- Euro 5,00 (Modello F24EP: 'codice tributo': 360E 'IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE'; 'codice' (codice catastale del comune di Barberino di Mugello): A632; 'estremi identificativi': -- ; 'riferimento A': A-N-N-

001; 'riferimento B': 2016).

3. di dare atto che le predette imposte trovano la necessaria copertura finanziaria nel bilancio comunale 2016 sul cap. 117000/42 *'Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile'* – Missione: 1 *'Servizi istituzionali, generali e di gestione'*; Programma: 0105 *'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali'*; Codice V livello: 1.02.01.02.001; Impegno n. 1097/2016 di Euro 11,00 ed impegno n. 1098/2016 di Euro 5,00.

4. di dare mandato al competente Servizio Ragioneria di liquidare i suddetti importi mediante l'apposito mod. F24EP.

5. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui trattasi é il 16.06.2016.

6. di stabilire che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

7. di trasmettere il presente atto al Messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* per la durata di 15 giorni.

8. di dare atto che trattandosi di imposte obbligatoriamente dovute per legge il presente provvedimento non é soggetto agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E
SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI**

Dott. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate